

- 1) *(per le attività)* documentazione di spesa in originale, nella misura del contributo concesso. Tutti i documenti di spesa dovranno essere conformi alle vigenti disposizioni di legge, quietanzati, intestati al beneficiario del contributo e dovranno riferirsi al programma di attività, nonché alle voci di spesa ammesse a contributo;
(per gli investimenti) per quanto riguarda gli acquisti, previa presentazione della documentazione contabile originale fino alla concorrenza del contributo e, per quanto concerne i lavori, su presentazione della documentazione contabile originale e dello stato di avanzamento o finale dei lavori. Tutti i documenti di spesa dovranno essere conformi alle vigenti disposizioni di legge, quietanzati, intestati al beneficiario del contributo e dovranno riferirsi agli investimenti previsti, nonché alle voci di spesa ammesse a contributo;
- 2) un elenco in duplice copia dei documenti di spesa presentati;
- 3) una dichiarazione, sottoscritta dal legale rappresentante dell'organizzazione beneficiaria, da cui risulti la regolare effettuazione delle attività oggetto di finanziamento;
- 4) una fotocopia della documentazione di spesa, qualora l'organizzazione beneficiaria richieda la restituzione dei documenti originali.
Qualora le attività oggetto di finanziamento vengano realizzate parzialmente, è liquidato un importo proporzionalmente minore rispetto a quello originariamente previsto. La riduzione è disposta dal Direttore del competente Ufficio.
Qualora il contributo abbia dovuto subire riduzioni per mancanza di disponibilità finanziaria, l'attività per la quale è richiesta la dichiarazione suddetta è messa in relazione al contributo effettivamente concesso tenuto conto della percentuale inizialmente stabilita dall'Ufficio.

- 1) *(für die Tätigkeit)* originale Ausgabenbelege in der Höhe des gewährten Beitrages. Alle Ausgabenbelege müssen den geltenden Gesetzesbestimmungen entsprechen, quittiert sein, auf den Namen des Beitragsempfängers lauten und sich auf das Tätigkeitsprogramm, sowie auf die für die Beitragsgewährung anerkannten Kosten beziehen;
(für Investitionen) bei Ankäufen gegen Vorlage der Originalausgabenbelege in Höhe des Beitrages und bei Arbeiten gegen Vorlage der Originalausgabenbelege und der Unterlagen die den Baufortschritt oder den Abschluß der Arbeiten belegen. Alle Belege müssen den Gesetzesbestimmungen entsprechen, quittiert sein, auf den Namen des Beitragsempfängers lauten und sich auf die Investitionen sowie auf die für die Beitragsgewährung anerkannten Kosten beziehen;
- 2) eine Aufstellung der eingereichten Ausgabenbelege in zweifacher Ausfertigung;
- 3) eine Erklärung des gesetzlichen Vertreters der begünstigten Einrichtung, aus der hervorgeht, daß die geförderten Tätigkeiten regelmäßig durchgeführt worden sind;
- 4) eine Fotokopie der Ausgabenbelege, falls die begünstigte Einrichtung die Rückerstattung der Originalbelege wünscht.
Sollte nur ein Teil der Tätigkeiten durchgeführt werden, wird ein verhältnismäßig geringerer Betrag, als ursprünglich vorgesehen, ausbezahlt. Diese Reduzierung wird vom zuständigen Amtsdirektor verfügt.
Falls der Beitrag wegen ungenügender Geldmittel vermindert wurde, wird die Tätigkeit, für die die obengenannte Erklärung verlangt wird, mit dem effektiv gewährten Beitrag in Anbetracht des ursprünglich vom Amt festgesetzten Prozentsatzes in Relation gesetzt.

Anno 1997

PARTE PRIMA

LEGGI E DECRETI

REGIONE AUTONOMA
TRENTINO - ALTO ADIGE

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
2 aprile 1997, n. 5/L
(registr. alla Corte dei conti il 7 maggio 1997, reg. 1, fgl.28)

Modifica del Regolamento dei rapporti patrimoniali e finanziari tra i comuni di Grigno e di Ospedaletto.

Jahr 1997

ERSTER TEIL

GESETZE UND DEKRETE

AUTONOME REGION
TRENTINO - SÜDTIROL

IL PRESIDENTE

Vista la domanda di data 16 gennaio 1997, prot. n. 233 con la quale i sindaci dei comuni di Grigno ed Ospedaletto su conforme deliberazione dei rispettivi consigli comunali n. 32 di data 30 novembre 1996 per Grigno e n. 28 di data 29 novembre 1996 per Ospeda-

letto, chiedono la modifica del D.P.G.R. 6 febbraio 1967, n. 10 con il quale ai sensi dell'articolo 2 della L.R. 16 dicembre 1957, n. 25 si è provveduto ai regolamentare i rapporti patrimoniali e finanziari tra i comuni di Grigno ed Ospedaletto relativi alla gestione dell'unico comune di Grigno nel quale erano stati forzatamente unificati con il R.D. 11 marzo 1928, n. 565;

Visto il parere favorevole alla proposta di modifica del succitato D.P.G.R. 6 febbraio 1967, n. 10 espresso dalla Giunta provinciale di Trento con deliberazione n. 1737 di data 28 febbraio 1997;

Preso atto che la proposta concordata fra le due Amministrazioni comunali di Grigno ed Ospedaletto è relativa alla modifica parziale della lett. b) del dispositivo del D.P.G.R. n. 10/1967 per quanto attiene allo scioglimento del consorzio di segretario comunale con riconoscimento di indennizzo a favore del comune di Ospedaletto da parte del comune di Grigno;

Visto l'art. 2 della L.R. 16 dicembre 1957, n. 25

Su conforme deliberazione della Giunta regionale di data 2 aprile 1997 n. 562

decreta

Articolo 1

Il Consorzio di segreteria fra i comuni di Grigno e di Ospedaletto, già istituito ai sensi del D.P.G.R. 6 febbraio 1967, già istituito ai sensi del D.P.G.R. 6 febbraio 1967, n. 10 è sciolto.

Articolo 2

Il Comune di Grigno è impegnato a versare a titolo di indennizzo al comune di Ospedaletto la somma di lire 90 milioni in tre rate annuali di lire 30 milioni negli anni 1997 - 1998 - 1999.

Il presente decreto sarà pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione.

Trento, 2 aprile 1997

IL PRESIDENTE
GRANDI

PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO

AUTONOME PROVINZ TRIENT

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE
15 aprile 1997, n. 5-49/Leg
(registr. alla Corte dei conti il 7 maggio 1997, reg. 2, fgl. 93)

Regolamento di attuazione di cui all'art. 37 della legge provinciale 9 settembre 1996 n. 8 concernente la disciplina degli interventi per favorire la specializzazione di laureati per i profili professionali sanitari non medici

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE

Visto l'art. 37 della legge provinciale 9 settembre 1996 n. 8 concernente la "specializzazione di personale sanitario laureato non medico",

su conforme deliberazione della Giunta provinciale n. 3139 del 4 aprile 1997, con la quale è stato approvato detto regolamento di esecuzione,

decreta:

E' emanato l'accluso regolamento di attuazione dell'art. 37 della legge provinciale 9 settembre 1996 n. 8 concernente "La disciplina degli interventi per favorire la specializzazione di laureati per i profili profes-

sionali sanitari non medici", parte integrante e sostanziale del presente decreto.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Trentino - Alto Adige.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Trento, 15 aprile 1997

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE
ANDREOTTI

Allegato

Art. 1
Oggetto

Il presente Regolamento disciplina la concessione di contributi finanziari per favorire la specializzazione di personale sanitario laureato non medico.